



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **3637/2017** promossa da:

(...) **S.P.A.** - già (...) S.p.A., per effetto della fusione di (...) S.p.A. e di (...) S.p.A. in (...) S.p.A., per atto a rogito del Notaio R. M. M. del 5 febbraio 2019, rep. n. , racc. n.

██████████ -, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa ██████████ vv. (...), elettivamente domiciliata in Prato, via (...), presso lo studio dell'avv. (...);

ATTRICE

contro

C. Z., c.f. ██████████, e **D. D. V.**, c.f. ██████████,

in qualità rispettivamente di socia accomandataria e di socio accomandante della cessata società CD I. di Z. C. & C. s.a.s., rappresentati e difesi dall'avv. (...), elettivamente domiciliata in Prato, viale (...), presso lo studio del difensore;

A. E., c.f. ██████████, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori A. E. ed E. E., rappresentato e difeso dall'avv. (...), elettivamente domiciliato in Prato, viale (...), nello studio del difensore;

CONVENUTI

nonché contro

R. D. V.;



Oggetto: azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.; azione ex art. 1414 c.c.;

CONCLUSIONI:

per l'attrice: come da atto di citazione: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione (...) : 1. -In primo luogo: Revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., in quanto stipulato in pregiudizio delle ragioni dell'attrice, e per l'effetto dichiararne l'inefficacia nei confronti della stessa, l'atto di costituzione di vincolo di destinazione su immobili ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, ai rogiti del Notaio dott. A. L. di Prato del 15 maggio 2015, rep. ██████ racc. ██████, registrato a Prato il 18 maggio 2015 (...), posto in essere dai signori D. D. V. e C. Z., per far fronte ai bisogni della famiglia delle loro nipoti, A. E. ed E. E., avente ad oggetto le unità immobiliari di loro proprietà per 1/2 ciascuno in regime di comunione dei beni e precisamente: A) Piena proprietà del fabbricato in Comune di C. (PO), località la ██████ (...); B) Piena proprietà delle seguenti unità immobiliari costituenti il fabbricato posto in Comune di P. S. (AR), frazione L., località ██████ (...); 2. In secondo luogo: in tesi, dichiarare la simulazione assoluta e la conseguente inefficacia ex art. 1414, primo comma, c.c. del contratto di compravendita per scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio dott. A. L. di Prato del 25 maggio 2015, rep. ██████ racc. ██████, registrato a Prato il 3 giugno 2015, al n. ██████ (...), con il quale i signori D. d. V. e C. Z. hanno trasferito al signor A. E. le unità immobiliari, già oggetto del vincolo di destinazione ex art. 2465 ter c.c., poste in Comune di C. (PO), Loc. ██████, di cui al precedente punto sub A); in ipotesi, dichiarare la simulazione relativa, ai sensi dell'art. 1414, secondo comma, c.c., del contratto di compravendita per scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio dott. A. L. di Prato del 25 maggio 2015, rep. ██████ racc. ██████, registrato a Prato il 3 giugno 2015, al ██████ (...), con la conseguente inefficacia del contratto di compravendita simulato e la nullità del contratto di donazione dissimulato, per difetto del requisito di forma; in ipotesi subordinata, revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., in quanto stipulato in pregiudizio delle ragioni dell'attrice, e per l'effetto dichiararne l'inefficacia nei confronti della stessa, il contratto di compravendita per scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio dott. A. L. di Prato del 25 maggio 2015, rep. ██████ racc. ██████, registrato a Prato il 3 giugno 2015, al n. ██████ (...). Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Prato e di Arezzo di procedere all'annotamento della sentenza a margine delle trascrizioni dei due atti oggetto delle sopra precisate domande di simulazione e/o revocatoria. Con vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio”;* opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie;

per i convenuti C. Z. e D. D. V.: come da comparsa di costituzione e risposta: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis rejectis, rigettare le domande di cui alla citazione del presente giudizio perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese”;*

per il convenuto A. E.: come da comparsa di costituzione e risposta: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis rejectis, rigettare le domande di cui alla citazione del presente giudizio”;*



perché infondate in fatto e in diritto (...). Con vittoria di spese, in via istruttoria, in sede per l'ammissione dei mezzi richiesti.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato, Banca CR Firenze s.p.a. – oggi (...) s.p.a. – ha convenuto in giudizio C. Z. e D. D. V., A. E., in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori A. E. ed E. E., e R. D. V., nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori, affinché, in primo luogo, sia revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645 *ter* c.c. del 15.05.2015, posto in essere dai sig.ri Z. e D. V., e, in secondo luogo, sia dichiarata la simulazione assoluta o, in ipotesi, la simulazione relativa o, in via ulteriormente subordinata, sia accolta la domanda ex art. 2901 c.c. con riguardo al contratto di compravendita per scrittura privata autenticata del 25.05.2015 tra i sig.ri Z. e D. V., da un alto, e A. E. dall'altro.

A fondamento delle domande ha allegato: che la società N. di V. C. s.r.l. ha intrattenuto rapporti con Intesa (...) s.p.a., presso cui in data 16.01.2003 ha aperto il conto corrente n. [REDACTED] che a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazione della società, in data 28.02.2003, si sono costituiti fideiussori, fino alla concorrenza di € 500.000,00 ciascuno, D. D. V., C. Z. e la società CD I., con incremento del limite fino a € 700.000,00 il 29.06.2004; che nuova di V. C. ha intrattenuto rapporti anche con (...) s.p.a., per il cui esatto adempimento di tutte le obbligazioni hanno prestato fideiussione, in data 13.07.2005, D. D. V., C. Z. e la società CD I., fino alla concorrenza di € 240.000,00 ciascuno, incrementata successivamente sino al nuovo limite di € 364.000,00; che con atto notarile del 28.12.2006 (...) sono state fuse, assumendo la denominazione sociale di (...) s.p.a.; che il 12.06.2007 i sig.ri D. V. e Z. e la società CD I. hanno riconosciuto e confermato le garanzie fideiussorie già prestate, escludendo qualunque effetto novativo, fino all'importo massimo cumulativo di € 1.064.000,00; che N. di V. C. ha instaurato dei nuovi rapporti con (...), ottenendo l'apertura di due nuovi conti corrente in data 22.10.2008 e 05.11.2008; che il 03.10.2012 (...) ha conferito alla (...) s.p.a. il compendio aziendale costituito dal complesso organizzato di beni, risorse umane e rapporti giuridici relativi alle 78 filiali site in Toscana, tra cui quelle presso cui sono stati intrattenuti i rapporti bancari citati; che, a seguito dell'escussione in data 06.05.2015 della garanzia bancaria a prima richiesta – rilasciata il 03.12.2003 da (...) in favore della società N. di V. C.– in data 19.05.2015 Banca CR Firenze ha provveduto al versamento della somma di € 25.823,00; di aver comunicato in pari data alla N. d. V. C. e ai suoi fideiussori la revoca immediata da tutti gli affidamenti in essere, intimandoli al pagamento del debito maturato, ammontante alla data del 17.05.2015 a € 507.976,32; che, a seguito della presentazione in data 29.06.2015 della domanda di concordato e dell'ulteriore documentazione richiesta, il Tribunale di Prato, con decreto del 2/9 marzo 2016, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della società N. di



V. C.; che Banca CR Firenze ha espresso voto contrario alla proposta di concordato e si è opposta all'omologazione, ritenendo la proposta in contrasto con gli artt. 160, comma 4, e 161, comma 2, lettera e), l. fall., introdotti dal d.l. n. 83/2015 convertito con modifiche nella legge n. 132/2015, oltre la non fattibilità del piano medesimo, tenuto conto che i beni messi a disposizione del concordato provenivano da atti dispositivi revocabili posti in essere dai garanti; che, respinta l'opposizione, il concordato è stato omologato con decreto del 19.10.2016, nel cui contenuto il Tribunale di Prato ha ritenuto non applicabile al caso di specie l'art. 160, comma 4, l. fall., ed evidenziato che non sarebbe stata ancora proposta l'azione revocatoria nei confronti dei garanti, né sarebbe possibile esaminare la ricorrenza dei relativi presupposti; che il mese prima della presentazione della domanda di concordato i garanti (D. D. V., C. Z., CD I.) hanno compiuto atti dispositivi tramite cui si sono spogliati integralmente dei loro rispettivi patrimoni; che, in particolare, con atto notarile del 15.05.2015, i sig.ri Z. e D. V., in regime di comunione legale dei beni, hanno costituito un vincolo ex art. 2465 *ter c.c.*, destinando ai bisogni della famiglia delle loro nipoti la piena proprietà degli immobili siti in C., località la [REDACTED] e in P. S. (AR), frazione [REDACTED] 9, disponendo, in particolare, che le unità immobiliari in questione sarebbero rimaste nella loro titolarità, mentre i frutti e le rendite derivanti dai beni sarebbero stati impiegati per far fronte ai bisogni delle nipoti A. ed E. E., figlie di R. D. V. e A. E.; che, inoltre, è stata subordinata l'efficacia dell'atto alla condizione sospensiva dell'omologazione degli accordi di separazione personale tra A. E. e R. d. V., avveratasi in data 06.04.2016; che successivamente, con scrittura privata autenticata del 25.05.2015, D. D. V. e C. Z. hanno trasferito al genero A. E. le unità immobiliari già oggetto del vincolo di destinazione, per il corrispettivo di € 140.000,00, che veniva corrisposto mediante n. 7 effetti cambiari dell'importo di € 20.000,00 ciascuno, emessi il 25.05.2015, con scadenza semestrale dal 31.01.2016; che con questi atti, unitamente all'atto di destinazione ex art. 2645 *ter c.c.* a favore della società N. D. V. C. s.r.l. del 12.06.2015, oggetto di autonomo giudizio, i sig.ri D. V. e Z. si sono spogliati di tutto il loro patrimonio immobiliare; che, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per la revocatoria dell'atto di destinazione del 15.05.2015, ovvero l'esistenza del credito e la sua anteriorità rispetto all'atto da revocare, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (*eventus damni*) e la conoscenza da parte dei debitori di tale pregiudizio (*consilium fraudis*), trattandosi di un atto a titolo gratuito; che la compravendita del 25.05.2015, invece, è un atto simulato e pertanto improduttivo di effetti tra le parti, attesa la mancata prova dell'avvenuto pagamento delle cambiali scadute, il vincolo di affinità intercorrente tra la parte venditrice e la parte acquirente e il mancato trasferimento del sig. E. nell'immobile di C. acquistato; che, comunque, si sarebbe dinanzi a una simulazione relativa, in cui il contratto dissimulato sarebbe una donazione nulla, per mancanza della forma dell'atto pubblico, redatto alla presenza di testimoni; che, in via ulteriormente subordinata, l'atto di compravendita del 25.05.2015 dovrà essere revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c., sussistendone tutti i richiesti requisiti.

Si sono costituiti in giudizio D. D. V. e C. Z., contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla contro parte e deducendo in particolare: che la raccomandata inviata dalla CR Firenze s.p.a. agli odierni convenuti, contenente la revoca di tutti gli affidamenti, sebbene datata 19.05.2015, è arrivata ai destinatari molto tempo dopo la stipula degli atti oggi contestati, che sono stati conclusi in totale buona fede; che, quanto all'atto di destinazione del 15.05.2015, a dimostrazione della totale



buona fede dei contraenti, è stato previsto che l'efficacia del contratto fosse condizionata alla separazione tra i coniugi R. D. V. e A. E.; che, invece, per quanto riguarda la compravendita del 25.05.2015, gli indici presuntivi indicati da parte attrice non sono idonei a inficiare

il contratto in questione; che per detta vendita, inoltre, è stato stabilito un prezzo integralmente saldato dall'acquirente; che, oltre a ciò, deve rilevarsi che la Banca troverà soddisfazione nel concordato omologato; che, in ogni caso, l'intento dei fideiussori non è stato quello di sottrarre garanzie ai creditori; che l'attrice non avrebbe soddisfatto il proprio credito sugli immobili oggetto di causa, in quanto avrebbe partecipato a un'eventuale esecuzione forzata concorrendo con altri soggetti aventi pari diritti, conseguendo una soddisfazione del credito per una percentuale molto inferiore a quella proposta dal concordato; che tutte le domande avanzate dall'istituto bancario devono essere rigettate, in quanto infondate in fatto e in diritto.

Si è costituito in giudizio anche A. E., domandando il rigetto delle domande attoree ed esponendo le seguenti circostanze: di non conoscere nulla in merito alle vicende oggi contestate dalla Banca, risultando all'epoca dei fatti già separato da R. D. V.; che, in particolare, i coniugi E. e D. V. in data 20.05.2015 hanno depositato ricorso per separazione consensuale davanti al Tribunale di Firenze; che l'incompatibilità tra i coniugi, che ha portato al deterioramento del rapporto coniugale, era già presente da qualche anno ed era tale da impedire qualsiasi comunicazione tra i coniugi stessi, salvo quelle inerenti le loro figlie; di non partecipare, quindi, alla vicende della famiglia D. V. già da diversi anni prima di addivenire alla separazione; di essersi impegnato, in sede di separazione, a trasferire la propria quota del 50% dell'immobile sito in C., via ██████████, al coniuge R. D. V., per consentire a quest'ultima di continuare a viverci con le bambine; che D. D. V. e C. Z. hanno manifestato la loro volontà di tutelare le nipoti e, pertanto, in data 15.05.2015, hanno stipulato l'atto di destinazione avente a oggetto l'immobile sito in P., loc. ██████████ e quello sito in C., loc. ██████████, in favore delle nipoti e, successivamente, hanno alienato quest'ultimo bene al sig. E.; che, alla base di tale decisione, c'era l'intento dei nonni di tutelare le bambine e di agevolare la separazione della figlia, andando incontro alle esigenze del convenuto, il quale, con l'atto di separazione, si era spogliato dell'unico bene di sua proprietà; che non sussistono i requisiti per revocare l'atto di destinazione ex art. 2465 *ter* c.c. del 15.05.2015, né quelli per dichiarare l'atto di compravendita del 25.05.2015 simulato, sia in senso assoluto che relativo, o inefficace ex art. 2901 c.c..

R. D. V., nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio.

Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rigettate le prove orali formulate dal convenuto E., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

1. Preliminarmente, deve essere formalmente dichiarata la contumacia di R. D. V. la quale, malgrado la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, non si è costituita in giudizio.



2. La domanda revocatoria formulata da parte attrice con riguardo all'atto di destinazione ex art. 2645 *ter* c.c. per realizzazione di interessi meritevoli di tutela, posto in essere dai sig.ri D. V. e Z. per far fronte ai bisogni delle loro nipoti minori, A. E. ed E. E., figlie di R. D. V. ed A. E., con atto del 15.05.2015 ai rogiti del Notaio dott. A. L., è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito spiegate.

2.1 L'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. si prefigge come scopo quello di tutelare il creditore nei confronti degli atti con i quali il debitore, a fronte della prospettiva dell'esecuzione forzata, tenda fraudolentemente ad impedire o a rendere più difficile la soddisfazione del credito, sottraendo i propri beni alla responsabilità patrimoniale. Si tratta di un rimedio avente finalità essenzialmente conservative, che consente al creditore di ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c. e, quindi, di restaurare la consistenza della massa patrimoniale su cui poter procedere ad aggressione esecutiva, a fronte di alienazioni pregiudizievoli o anche solo di atti di disposizione che rendano più difficoltosa detta aggressione. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 e ss. c.c. per la realizzazione del credito (v. Cass. n. 1691/1991).

2.2 Deve ritenersi compreso nell'ambito dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. anche l'atto di costituzione di un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 *ter* c.c., in quanto, benché con tale atto non sia trasferita la proprietà dei beni oggetto dello stesso e non siano costituiti su di essi diritti reali in senso proprio, detto vincolo è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio (tanto che è oggetto di trascrizione) e, di conseguenza, è idoneo a pregiudicare le loro ragioni, così come si è ritenuto in situazioni analoghe (anche se non identiche), quali la costituzione del fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. e la costituzione e dotazione di beni in "trust" (cfr. Cass. n. 29727/2019, in cui si evidenzia altresì che le questioni relative alla meritevolezza di tutela della finalità perseguita con la costituzione del vincolo e alla ragionevole durata dello stesso sono del tutto irrilevanti ai fini della revocabilità dell'atto di destinazione, trattandosi di considerazioni relative alla validità (della causa) di quest'ultimo, laddove l'azione revocatoria non ha affatto riguardo alla validità dell'atto da revocare, presupponendo un atto valido e richiedendo esclusivamente l'accertamento della sua idoneità a determinare un pregiudizio per i diritti dei creditori).

2.3 Ciò posto, presupposto indefettibile dell'azione revocatoria è l'esistenza di un diritto di credito nei confronti del debitore, con la conseguenza che il giudice dovrà accertarne la sussistenza in funzione legittimante, pur in mancanza di una specifica e separata domanda sul punto. A tal proposito, si rileva che la giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che non sia necessario che il credito sia liquido, né che esso sia esigibile (Cass. n. 1450/2015; n. 2066/2010), né tanto meno che il credito sia accertato in sede giudiziale (Cass. n. 12678/2001, essendo sufficiente una semplice aspettativa che non appaia *prima facie* pretestuosa (Cass. n. 24757/2008) e che possa valutarsi, *incidenter tantum*, come probabile (Cass. n. 5359/2009; n. 20002/2008), considerando che nella lettura evolutiva ed espansiva dell'art. 2901 c.c.,



è considerato legittimato anche il titolare di un credito meramente eventuale (Cass. n. 5519/2016/2673/2016; n. 23666/2015).

Occorre inoltre, prima di esaminare la ricorrenza nel caso oggetto di esame dei presupposti richiesti dall'art. 2091 c.c., verificare l'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato e ciò ai fini della indagine sulla ricorrenza o meno della cd. "dolosa preordinazione del terzo". In tale prospettiva deve evidenziarsi che *"l'acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale), sì che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della cd. "dolosa preordinazione" (Cass. n. 591/1999). Come, infatti, sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione "l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la concreta esigibilità di esso potendo essere esperita in concorso con gli altri requisiti di legge anche per crediti condizionali, non scaduti e/o soltanto eventuali. Pertanto con riguardo alla posizione del fideiussore i cui atti dispositivi sono soltanto assoggettabili al pari di quelli del debitore principale, al rimedio in questione, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito e non a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale, per cui è a tale momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde affermare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della cosiddetta "dolosa preordinazione". (Cass. n. 7484/2001). In altri termini, l'anteriorità del credito rispetto all'atto da revocare (dalla quale dipende, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., la necessità della prova del "consilium fraudis") va stabilita con riferimento alla nascita dell'obbligazione, e non alla sua esigibilità.*

Pertanto, in considerazione dei principi sopra richiamati, il credito di (...), sebbene allo stato attuale sia portato dal decreto ingiuntivo n. 704/2018 del 05.06.2018, dichiarato esecutivo con decreto del 02.10.2018, deve ritenersi sorto anteriormente al compimento dell'atto oggetto di revocatoria, trovando fondamento nel momento in cui la debitrice principale (N. D. V. C. s.r.l.) ha intrattenuto rapporti bancari di conto corrente di corrispondenza con (...) s.p.a. (anno 2003), con (...) s.p.a. e con (...) s.p.a. (anno 2008), nonché nelle fideiussioni rilasciate dai sig.ri D. V. e Z., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della società N. D. V. C. s.r.l., nell'anno 2003 a favore di (...) s.p.a. e nell'anno 2005 a favore di (...) s.p.a., successivamente confermate in data 12.06.2007 in favore di (...), trasferite il 03.10.2012 a (...) s.p.a.

2.4 Può procedersi, quindi, alla disamina della fattispecie concreta in relazione ai presupposti richiesti ai fini dell'accoglimento della domanda.

Si rileva innanzitutto che non coglie nel segno l'assunto difensivo dei convenuti sig.ri D. V. e Z. laddove sostengono nella comparsa di costituzione e risposta che l'iniziativa della Banca attrice, come già accertato in altra sede dal Tribunale di Prato, è totalmente infondata. Il decreto collegiale del 19.10.2016, con cui è stato omologato il concordato preventivo proposto dalla debitrice principale,



Re pert. n. 428/2022 del 24/03/2022

società N. D. V. C. s.r.l., infatti, nell'esaminare come fondata l'opposizione proposta dall'odierna attrice, si riferisce ad altri atti dispositivi posti in essere dai garanti in favore della società in concordato – evidenziati in quella sede dalla Banca opponente -, diversi da quelli contestati nell'ambito del presente giudizio.

Parimenti, destituita di fondamento è l'affermazione difensiva dei convenuti secondo cui il Tribunale di Prato, nell'ambito di altro giudizio (n. ██████████ R.G.) definito con sentenza n. ████████/2020 pubblicata il 24.08.2020, avrebbe ritenuto pienamente legittimi ed efficaci gli atti dispositivi ivi contestati, ovvero il contratto di compravendita per scrittura privata autenticata nelle firme del Notaio dott. A. L. del 21.05.2015, con cui la società CD I. di Z. C. & C. s.a.s. ha trasferito a N. D. V. C. s.r.l. in liquidazione gli immobili siti nel Comune di C., via ██████████, e l'atto di costituzione di vincolo di destinazione, ai rogiti notarili del 12.06.2015, con cui D. D. V. e C. Z. hanno destinato a favore della società debitrice in via principale l'immobile sito nel Comune di Prato, via ██████████. Ed invero, con la sentenza n. ████████20 il Tribunale di Prato non ha in alcun modo valutato, nel merito, la sussistenza dei presupposti in relazione alle domande svolte dalla Banca (azione di simulazione e azione revocatoria), in quanto il relativo giudizio si è concluso con una pronuncia in rito, di inammissibilità delle domande attoree.

Rilevato ciò, si sottolinea che l'atto di semplice destinazione di un bene, senza il trasferimento della proprietà dello stesso (come nel caso di specie), alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell'art. 2645 *ter c.c.*, costituisce, di regola, un negozio unilaterale – non perfezionandosi con l'incontro delle volontà di due o più soggetti, ma essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente – e a titolo gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova contropartita in una attribuzione in suo favore; esso resta tale anche se, nel contesto di un atto pubblico dal contenuto più ampio, ciascuno dei beneficiari del vincolo abbia a sua volta destinato propri beni in favore delle esigenze di tutti gli altri, risultando in tal caso i diversi negozi di destinazione solo occasionalmente contenuti nel medesimo atto pubblico notarile, salvo che risulti diversamente sulla base di una puntuale ricostruzione del contenuto effettivo della volontà delle parti e della causa concreta del complessivo negozio dalle stesse posto in essere (Cass. n. 3697/2020).

2.4.1 Ad avviso dell'adito Tribunale, ricorre innanzitutto il requisito richiesto dalla normativa del c.d. "*eventus damni*", ossia del pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.

In termini generali, si ritiene che non sia necessaria la prospettiva di un danno effettivo ed attuale, bastando che, in conseguenza dell'attività dispositiva posta fraudolentemente in essere dal debitore, si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si rilevi infruttuosa (Cass. n. 16464/2009; n. 7452/2000). IL legislatore, infatti, esprimendosi in termini di pregiudizio, ha voluto alludere ad un significato dell'*eventus damni* che va oltre il concetto di danno per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (cfr. Cass. n. 6511/2004; Cass. n. 6777/1995). Ciò perché al creditore non interessa soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva susseguente all'utile esperimento dell'azione. Pertanto, si afferma che il requisito in questione non si



concreta necessariamente in un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio o in una diminuzione o meno nella totale compromissione della sua consistenza, potendo consistere anche in una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità, per il creditore, nel realizzare quanto dovutogli (cfr. Cass. n. 9635/2018; n. 13172/2017). In altri termini, il pregiudizio può essere costituito da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, purché comporti una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità (cfr. Cass. n. 15265/2006; Cass. n. 12144/1999; Cass. n. 6676/1998, Cass. n. 4578/1998). In buona sostanza, affinché possa richiamarsi l'esistenza del pregiudizio, non occorre alcuna valutazione sul danno, essendo sufficiente la dimostrazione da parte del creditore istante della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile quanto eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. In questa prospettiva, l'onere probatorio del creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione della variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore senza estendersi a quella dell'entità e natura del patrimonio stesso dopo l'atto di disposizione, non trovandosi il creditore nelle condizioni di valutarne compiutamente le caratteristiche. La prova è libera nel senso che può essere fornita con ogni mezzo, non escluse le presunzioni. È, invece, onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cass. n. 4578/1998).

Ebbene, mediante l'atto di costituzione di vincolo di destinazione per cui è causa, i disponenti hanno limitato la possibilità di aggredire in via esecutiva i beni conferiti, pur essendo questi ultimi rimasti nella disponibilità degli stessi. Infatti, nel corpo dell'atto è stabilito, in conformità al disposto di cui all'art. 2465 *ter* c.c., che *“i beni suddetti e di loro frutti possono essere impiegati al solo fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione solo per i debiti compatibili con al destinazione stessa”*. Non assume alcuna rilevanza la condizione sospensiva apposta all'atto in questione, con cui è stata subordinata l'efficacia dell'atto costitutivo di vincolo all'omologazione da parte del Tribunale degli accordi di separazione personale raggiunti tra R. D. V. (figlia dei convenuti disponenti) e A. E., peraltro successivamente avveratasi a seguito del decreto di omologa del Tribunale di Firenze del 08.04.2016; né rilevano gli interessi e la finalità meritevole di tutela sottesi alla costituzione del vincolo, essendo sufficiente l'idoneità dell'atto ex art. 2465 *ter* c.c. a sottrarre i beni oggetto di vincolo all'azione esecutiva dei creditori. Merita di essere sottolineato anche il momento temporale in cui è stato raggiunto l'accordo in merito alle condizioni della separazione tra i coniugi R. D. V. e il sig. E. e quello in cui è stato costituito l'atto in questione: il ricorso per separazione consensuale, difatti, è stato depositato in data 20.05.2015, cinque giorni dopo l'atto notarile di costituzione di vincolo di destinazione e, per di più, in data 25.05.2015 l'immobile sito in C., loc. [REDACTED], già conferito in vincolo soltanto dieci giorni prima, è stato trasferito dagli stessi garanti al sig. (...).

Ritiene questo giudicante che l'atto dispositivo oggetto della domanda revocatoria deve ritenersi pregiudizievole per le ragioni creditorie di parte attrice, avendo determinato una modificazione del patrimonio dei fideiussori e reso maggiormente difficoltoso la soddisfazione del credito. Ed invero i sig.ri D. V. e Z., con l'atto di destinazione del 15.05.2015, la compravendita del 25.05.2015 in favore del sig. E. (entrambi oggetto del presente giudizio) e l'ulteriore atto



di destinazione ex art. 2465 *ter* c.c. del 12.05.2015 (con cui i sig.ri [redacted] vincolata in favore della debitrice principale, società N. D. V. C. s.r.l., l'immobile di loro proprietà posto in Prato, via del [redacted], allo scopo di consentire a detta società di depositare una proposta di concordato preventivo), si sono spogliati di tutti i loro beni; né hanno fornito la prova su di loro gravante dell'insussistenza, a fronte dell'atto per cui si discute, del rischio di una più incerta o difficile soddisfazione del credito dell'istituto bancario, in ragione delle ampie residualità dell'eventuale restante patrimonio. Si consideri, a tale riguardo, che parte attrice, nell'ambito della procedura di concordato, è stata ammessa quale creditore chirografario e il suo credito potrà trovare soddisfazione soltanto nei limiti della percentuale concordataria, in concorso con altri creditori garantiti da fideiussioni rilasciate dagli odierni convenuti. In altri termini, il compimento degli atti sopra richiamati da parte dei sig.ri D. V. e Z. ha compromesso la possibilità per la Banca attrice di trovare integrale soddisfazione in ordine alle proprie ragioni di credito e di rivalersi sul patrimonio dei garanti.

2.4.2 Ricorre, inoltre, il requisito della conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arrecasse alle ragioni del creditore (c.d. *consilium fraudis*), presupposto soggettivo richiesto nella fattispecie concreta, essendo in presenza di un atto a titolo gratuito, come sopra specificato. A tal fine, non è necessaria la specifica conoscenza, in capo al debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del titolare del credito per la cui tutela la revocatoria è stata proposta, rilevandosi sufficiente l'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che investe genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in pregiudizio del creditore (Cass. n. 2792/2002; n. 7262/2000), la cui prova, secondo la giurisprudenza di legittimità, può essere fornita anche mediante il ricorso a presunzioni (Cass. n. 2748/2005).

Nel caso in esame, i convenuti sig.ri D. V. e Z., non solo hanno vincolato – e successivamente disposto, quanto all'immobile ubicato in C. – beni di loro proprietà, ma erano nella condizione di conoscere e, in ogni caso, di poter conoscere la situazione debitoria in cui versava la società N. D. V. C. s.r.l. e il pregiudizio dell'atto nei confronti del creditore. A tale riguardo militano le seguenti circostanze: a) alla data di costituzione del vincolo di destinazione (15.05.2015), i sig.ri D. V. e Z. avevano prestato fideiussioni a garanzia delle obbligazioni della debitrice principale di notevole importo; b) D. D. V. e C. Z. erano soci della società N. D. V. C. s.r.l.; c) la sig.ra Z. ha ricoperto la carica di liquidatore di quest'ultima società, mentre il sig. D. V. l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tenuto conto dell'importo delle garanzie personali prestate dagli odierni convenuti antecedentemente all'atto di costituzione di vincolo ex art. 2465 *ter* c.c. e della posizione ricoperta dagli stessi in seno alla società N. D. V. C., deve ritenersi che i sig.ri D. V. e Z. non potevano non avere contezza delle vicissitudini relative ai rapporti bancari intrattenuti dalla società debitrice, allo stato dei rapporti medesimi e all'esposizione debitoria della società N. D. V. C. e, quindi, del carattere pregiudizievole degli atti posti in essere per effetto della riduzione della garanzia patrimoniale. Per le ragioni appena esposte e per le considerazioni precedentemente svolte con riguardo al momento della nascita del credito e alla sua anteriorità, non coglie nel segno, quindi, la circostanza allegata dai convenuti secondo cui gli atti oggetto di contestazione sarebbero stati posti in totale buona fede e nella completa ignoranza



dell'iniziativa assunta dall'odierna attrice, avendo ricevuto la lettera di revoca di tutti gli atti fatti molto tempo dopo la stipula degli atti, circostanza del tutto irrilevante.

3. Altresì fondata è la domanda di simulazione assoluta formulata da parte attrice, avente a oggetto il contratto di compravendita per scrittura privata autenticata dal Notaio dott. A. L. del 25.05.2015, con cui i sig.ri D. V. e Z. hanno trasferito ad A. E., coniuge della figlia R. D. V., le unità immobiliari, già oggetto di vincolo di destinazione ex art. 2465 *ter* c.c., site nel Comune di C., loc. [REDACTED].

3.1 L'adito Tribunale rileva innanzitutto che, secondo la giurisprudenza, nell'azione diretta a far valere la simulazione di un atto di compravendita proposta dal creditore di una delle parti, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto, e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di pagare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (cfr. Cass. n. 5326/2017: "*Qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti*"). Analogo principio deve affermarsi nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, le parti contraenti stabiliscono nell'atto di compravendita che il prezzo, convenuto in complessivi € 140.000,00, è stato regolato fuori dell'atto, nei termini di cui alla dichiarazione allegata, ovvero mediante sette effetti cambiari dell'importo di € 20.000,00 ciascuno con scadenza semestrale, in quanto, non solo la Banca attrice riveste la posizione di terzo rispetto all'atto stipulato, ma, essendo la cambiale uno strumento di credito, la mera sua emissione non costituisce prova dell'avvenuto pagamento ad opera del debitore, risultando necessario dimostrare l'effettivo avvenuto incasso delle cambiali in questione.

3.2 Ciò premesso, nella fattispecie concreta ricorrono una serie di indici da cui è possibile desumere la natura simulatoria dell'atto, potendo i creditori fornire la relativa prova con ogni mezzo, anche a mezzo di presunzioni.

In primo luogo, nessuna prova è stata offerta in merito all'avvenuto pagamento del prezzo concordato, essendosi parte convenuta limitata ad affermare che il corrispettivo pattuito è stato integralmente saldato mediante l'emissione delle cambiali di cui sopra, senza tuttavia dare alcun tipo di riscontro probatorio in ordine all'effettivo pagamento. In secondo luogo, l'atto di compravendita è stato posto in essere tra soggetti legati da un vincolo di affinità, essendo A. E. il marito di R. D. V., figlia dei sig.ri D. V. e Z., appena dieci giorni dopo l'atto costitutivo di vincolo di destinazione. Inoltre, nonostante la compravendita sia stata stipulata per far fronte a un'esigenza abitativa del convenuto (...) a seguito della separazione dal coniuge, dalla documentazione in atti



Reper. n. 428/2022 de 124/03/2022

risulta che A. E. sia tuttora residente presso la casa coniugale, in nome e forma degli accordi di separazione, e che l'atto di citazione è stato notificato presso la residenza coniugale a mani dello stesso sig. E.. Tali circostanze delineano un quadro in cui è ragionevole presumere l'esistenza non tanto di una effettiva volontà di vendere (da parte dei sig.ri D. V. e Z.) e di acquistare (da parte di A. E.), quanto piuttosto di un intento distrattivo di beni dei garanti in danno dei creditori.

3.3 La domanda di simulazione relativa e revocatoria dell'atto di compravendita del 25.05.2015, proposte dalla Banca rispettivamente in via di ipotesi e in via ulteriormente subordinata, restano quindi assorbite.

4. Si ribadisce l'inammissibilità delle prove orali articolate dal sig. E. nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., in quanto il capitolo n. 1 è generico in relazione al luogo del trasferimento e anche il capitolo n. 2 è formulato in maniera generica, oltre che ininfluyente.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014, richiesti da parte attrice nella note spese depositata, calcolati sul valore della domanda, tenuto conto delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria (con riduzione del 50%, essendo consistita solo nel deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.) e decisionale (con riduzione del 50% considerando che le comparse conclusioni e le memorie di replica non contengono difese ulteriori rispetto a quanto già argomentato nei precedenti scritti difensivi).

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Prato, **definitivamente pronunciando** ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. dichiara la contumacia di R. D. V.;
2. in accoglimento della domanda revocatoria proposta da (...) s.p.a. - già (...) S.p.A. - dichiara l'inefficacia nei confronti di (...) s.p.a, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione di vincolo di destinazione su immobili ai sensi dell'art. 2645 *ter* c.c. per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, ai rogiti del Notaio dott. A. L. di Prato del 15 maggio 2015, rep. [REDACTED] racc. [REDACTED], registrato a Prato il 18 maggio 2015, trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Prato il 18 maggio 2015 al n. [REDACTED] g. part. e all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Arezzo il 18 maggio 2015 al n. [REDACTED] part., posto in essere dai signori D. D. V. e C. Z., per fare fronte ai bisogni della famiglia delle loro nipoti minori, A. E. ed E. E., avente ad oggetto le unità immobiliari di loro proprietà per 1/2 ciascuno in regime di comunione dei beni e precisamente:

A) Piena proprietà del fabbricato in Comune di C. (PO), località [REDACTED], via [REDACTED] e precisamente l'edificio per civile abitazione, disposto su due piani e composto da ingresso/soggiorno, cucina, due camere, bagno e ripostiglio, al piano terreno, e da vano ad uso



ripostiglio/cantina al piano seminterrato, con annesso ripostiglio e bagno. Confini: via [REDACTED], salvo se altri; Rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di C. nel foglio di mappa [REDACTED], con i seguenti dati: - part. [REDACTED] subalterno [REDACTED] categoria A/3, classe 3, vani 6, R.C. euro 604,25 (abitazione); - part. [REDACTED], subalterno [REDACTED], categoria C/6, classe 3, mq. 16, R.C. euro 85,94 (autorimessa). Il resede circostante, comune all'abitazione e all'autorimessa è rappresentato, quale bene comune non censibile, nel foglio di mappa [REDACTED] 66, part. [REDACTED] subalterno [REDACTED]

B) Piena proprietà delle seguenti unità immobiliari costituenti il fabbricato posto in Comune di P. S. (AR), frazione [REDACTED], località [REDACTED], e precisamente la villetta per civile abitazione disposta su di un piano (terreno rialzato) e composta da ingresso/disimpegno, cucina con ripostiglio, soggiorno, due camere e bagno oltre piccolo loggiato e vano centrale termica, con annesso vano ad uso autorimessa e resede pertinenziale esclusivo della superficie di circa mq. 850. Confini: G., O., parti comuni, salvo se altri. Rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di P. S. nel foglio di mappa [REDACTED] 17, con i seguenti dati:

- part. [REDACTED] 86, subalterno 2; categoria A/3, cl. 1, vani 5, R.C. euro 232,41 (abitazione); - part. [REDACTED], subalterno 1; categoria C/6, cl. 3, mq 15, R.C. euro 32,54 (autorimessa);

3. in accoglimento della domanda di simulazione assoluta proposta da (...) s.p.a. - già (...) S.p.A. -, dichiara la simulazione assoluta del contratto di compravendita per scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio dott. (...) di Prato del 25 maggio 2015, rep. 5 racc. , registrato a Prato il 3 giugno 2015, al n. tras. [REDACTED] all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Prato il [REDACTED] data 11 giugno 2015 al n. [REDACTED] reg. part., con il quale i signori D. D. V. e C. Z. hanno trasferito al signor A. E. le unità immobiliari, già oggetto di vincolo di destinazione ex art. 2645 *ter* c.p.c., poste in Comune di C. (PO), Loc. [REDACTED], di cui al precedente punto sub A);
4. ordina all'organo territorialmente competente, esonerandolo all'uopo da qualsiasi responsabilità, di annotare la trascrizione della presente sentenza;
5. condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere, in favore di (...) s.p.a., le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.740,00 per compensi professionali ed € 2.818,09 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Prato, il 23.03.2022

Il Giudice
dott. Sara Fioroni

